

Cessione di quote rivalutate: una pronuncia favorevole dalla Cassazione

Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Nel valutare come abusiva o meno un'operazione consistente nella cessione, da parte di persone fisiche, di partecipazioni rivalutate a una società da esse controllata, con successiva cessione a terzi della società acquirente, l'elemento che diventa rilevante - e che secondo la Corte di cassazione esclude la presenza degli elementi elusivi - è proprio il fatto che nell'operazione vengano perseguiti obiettivi economici diversi dal risparmio fiscale (nella specie, la dismissione delle partecipazioni). La presenza di una valida ragione extra fiscale porta, quindi, a escludere la contestabilità dell'operazione come abusiva.

L'operazione di **leveraged cash out** è decisamente al centro dell'attenzione della **prassi** e della **giurisprudenza**. Nel corso di quest'anno abbiamo infatti assistito a una molteplicità di interventi di rilievo dedicati all'analisi dei profili di **abuso del diritto** delle operazioni in cui vengono cedute quote o azioni detenute da persone fisiche che le hanno precedentemente rivalutate.

La posizione della prassi

Sul fronte delle interpretazioni, ricordiamo soprattutto la [risposta a interpello 5 agosto 2020, n. 242](#), che ha suscitato numerose critiche perché ha ritenuto abusiva una operazione di acquisto a debito (secondo lo schema del LBO) in quanto alcuni soci avrebbero aggirato la tassazione del recesso tipico cedendo le partecipazioni precedentemente rivalutate.

Il filone giurisprudenziale

Negli ultimi giorni, invece, si è arricchito il filone giurisprudenziale. Dopo un primo intervento dello scorso 17 marzo (ordinanza n. 7319), la Cassazione si è infatti nuovamente pronunciata sul tema, concludendo (in modo conforme al precedente) per la **non applicabilità della disciplina antielusiva**.

Ricordiamo preliminarmente che al centro dell'interesse c'è la possibilità di disconoscere gli effetti di operazioni circolari; per una più compiuta analisi di questi elementi rinviamo a un nostro precedente articolo nel [Dossier Operazioni straordinarie](#), mentre ci limitiamo a riprendere due possibili definizioni:

- 1) siamo in presenza di un'**operazione circolare** quando la situazione giuridica che si crea alla fine dei vari passaggi posti in atto è di fatto uguale a quella di partenza;
- 2) il risparmio d'imposta che viene contestato dall'Amministrazione finanziaria consiste sempre nella **trasformazione di redditi di capitale** (i dividendi che si sarebbero dovuti percepire) in **redditi diversi** (le plusvalenze che si realizzano cedendo la partecipazione) **sterilizzati** grazie alla norma che consente l'affrancamento del valore delle quote possedute.

Precisiamo anche che le sentenze della Cassazione riguardano contenziosi nati in anni passati, in cui la norma antielusiva in vigore era l'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973; le conclusioni raggiunte sono però totalmente compatibili con la nuova formulazione della norma antiabuso (l'art. 10-*bis* della legge n. 212/2000).

Nella recente ordinanza n. 24839 del 6 novembre 2020, la Cassazione si esprime su una

operazione in cui, almeno in prima battuta, si potrebbero ravvisare gli elementi della circolarità. La pronuncia riguarda infatti un contenzioso relativo all'ipotesi di elusione su una operazione di **cessione di partecipazioni rivalutate** da parte di persone fisiche: questi soggetti, dopo avere affrancato il valore delle partecipazioni, le hanno cedute a una società da essi controllata, per poi procedere alla vendita a terzi di questa società. Le cessioni erano avvenute solo alcuni giorni prima della distribuzione dei dividendi, peraltro già deliberata, e a un prezzo corrispondente all'importo dei dividendi stessi. Il corrispettivo era stato versato dalla cessionaria ai venditori appena ricevuti i dividendi.

Le modalità dell'operazione sono state ricondotte dall'Agenzia nell'alveo dell'**abuso del diritto**: l'ufficio accertatore ha sostenuto che esse erano finalizzate esclusivamente al conseguimento di un risparmio d'imposta, ottenuto con il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni azionarie, eludendo così il pagamento delle imposte sui dividendi, formalmente non percepiti ma di fatto corrispondenti al prezzo di cessione a terzi delle medesime azioni.

Questa affermazione potrebbe forse avere un fondamento se ci si limitasse a considerare solo la prima fase delle operazioni poste in essere: le persone fisiche cedono la partecipazione a una società da esse controllata. Ma lo sviluppo dell'operazione permette di coglierne le **ragioni economiche finali**: la società acquirente viene ceduta a terzi, completando così il disegno di **dismissione delle partecipazioni**.

Secondo la Suprema Corte, "nella pur suggestiva ricostruzione della tempistica e delle modalità di pagamento del corrispettivo delle cessioni, la Commissione regionale mostra di non aver tenuto adeguatamente conto di taluni aspetti, che avrebbero invece meritato un esame più approfondito, alla luce dei principi sull'abuso del diritto e sull'intento elusivo delle operazioni, inteso come esclusiva finalità di conseguire un risparmio d'imposta mediante operazioni messe in esecuzione senza altra giustificazione economica. Era cioè necessario, per l'inquadramento delle operazioni di cessione delle quote di partecipazione nelle società, comprendere se in esse vi fossero ulteriori finalità perseguite".

Obiettivi economici diversi dal risparmio fiscale

L'elemento che diventa rilevante, e che secondo l'ordinanza esclude la presenza degli elementi elusivi, è proprio il fatto che nell'operazione vengano perseguiti obiettivi economici diversi dal risparmio fiscale: nella fattispecie concreta, le operazioni hanno comportato il trasferimento finale delle partecipazioni ad una società terza. La presenza di una valida ragione extra fiscale porta quindi a **escludere la contestabilità** dell'operazione come **abusiva**.

Va ricordato che la rilevanza che viene posta alle ragioni extra fiscali è alla base anche della precedente pronuncia della Suprema corte. L'ordinanza n. 7319 del 17 marzo aveva infatti respinto la tesi dell'Agenzia, confermando la **liceità del comportamento** tenuto dal contribuente, sulla base di due elementi:

- l'avvenuta dimostrazione (anche attraverso la produzione dei relativi verbali assembleari) dell'effettiva sussistenza di **esigenze di ristrutturazione** del gruppo, nello specifico costituite dalla volontà di separare l'attività gestionale dalla proprietà del patrimonio aziendale ed immobiliare e favorire l'ingresso di nuovi partner nella compagine societaria;
- l'assenza di un indebito risparmio d'imposta, considerato che la rivalutazione delle partecipazioni era stata effettuata in applicazione di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolativa.

In definitiva, le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate devono essere ricondotte a un ambito di applicazione molto ristretto: pensiamo al caso limite in cui l'operazione circolare si concretizza nella cessione delle quote rivalutate a una società (in cui i soci sono gli stessi cedenti) che al termine dell'operazione viene incorporata (con fusione inversa) nella società originariamente ceduta.

In tutte le altre ipotesi è possibile ravvisare finalità economiche extra fiscali, che riguardano in modo prevalente la **sfera del controllo** e più in generale della partecipazione alla società. Quando al termine delle operazioni poste in essere si verifica un cambiamento nella compagine

sociale, questo fatto stesso nella maggior parte dei casi giustifica il ricorso allo schema negoziale della cessione delle partecipazioni ad una newco, e questa conclusione non dovrebbe mutare anche nelle ipotesi in cui la compagine sociale finale fosse in parte rappresentata da soci già presenti anche nella compagine di partenza, se il loro ruolo e livello di partecipazione è da ritenersi sostanzialmente mutato.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel nostro precedente intervento, è difficile apprezzare le ragioni dell'Agenzia quando lamenta che in questi casi - oltretutto limitatamente ad alcuni dei soci o solo parzialmente per ciascuno di essi - vengono eluse le regole del **recesso tipico**. Il recesso rimane una operazione con ambito di realizzabilità circoscritta dalle norme del Codice civile e dalle clausole statutarie, e inoltre non è ammissibile la contestazione di un'operazione (la cessione di partecipazioni) solo perché esiste una ipotetica alternativa (il recesso) più onerosa dal punto di vista fiscale.

Finalità dell'operazione in linea con la modalità di esecuzione

Ovviamente sarà importante, a livello generale, verificare con attenzione se la finalità dell'operazione è in linea con la modalità di esecuzione della stessa oppure se questa, a fronte di un **obiettivo legittimo** (magari anche marginale), viene eseguita in modo particolare al solo scopo di sfruttare l'occasione per fruire del beneficio fiscale della rivalutazione.

In sostanza, diventa rilevante valutare la **reale e sostanziale motivazione** che ha guidato la modalità di esecuzione dell'operazione; la realizzazione di un progetto deve essere coerente con l'obiettivo principale che deve essere di matrice economica e/o riorganizzativa: se all'interno di questo contesto si determinano, in modo fisiologico, le condizioni per poter beneficiare di una disposizione fiscale agevolativa si ritiene che non vi sia la possibilità di contestare i benefici ottenuti con la normativa anti abuso dell'art. 10-*bis* dello statuto del contribuente.